

Codice A1817B

D.D. 15 febbraio 2021, n. 404

Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per intervento di "Ammodernamento del porto galleggiante Belvedere in Comune di Ghiffa, località Panizza, mediante sostituzione in riduzione dei pontili" in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Ghiffa (VB) antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 143 e 183 del Fg 11. Pratica SUAP n. 14/2021. Richiedente: Sig.



ATTO DD 404/A1817B/2021

DEL 15/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per intervento di “Ammodernamento del porto galleggiante Belvedere in Comune di Ghiffa, località Panizza, mediante sostituzione in riduzione dei pontili” in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Ghiffa (VB) antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 143 e 183 del Fg 11. Pratica SUAP n. 14/2021.

Richiedente: Sig. Link Jurgen Hans Peter, nella sua qualità di Legale Rappresentante del Club Nautico di Ghiffa S.a.s.

In data 22/01/2021 con PEC prot. n° 3697 (prot. di ricevimento n. 3103/A1817B del 22/01/2021) il Sig. Link Jurgen Hans Peter, nella sua qualità di Legale Rappresentante del Club Nautico di Ghiffa S.a.s. ha presentato, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive e Commercio del Verbano, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per intervento di “Ammodernamento del porto galleggiante Belvedere in Comune di Ghiffa, località Panizza, mediante sostituzione in riduzione dei pontili” in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Ghiffa (VB) antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 143 e 183 del Fg 11.

All’istanza sono allegati i files degli elaborati grafici firmati digitalmente dall’Arch. A. Montani in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere in argomento e l’occupazione dell’area di che trattasi. Inoltre in data 01/02/2021 con protocollo di ricevimento n° 4777/A1817B sono pervenute via PEC le integrazioni inerenti la tipologia di collegamento strutturale dei pontili.

L’occupazione su area demaniale consiste nella riorganizzazione del porticciolo attraverso il posizionamento differente dei pontili galleggianti a lago, riducendo quelli prospicienti l’area a terra, lievi modifiche a terra inerenti l’accesso alla passerella ma rimanendo nel complesso inalterata la struttura di accesso inerente la passerella stessa e quella galleggiante.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Con nota PEC n° 1072 del 12/02/2021 (nostro protocollo di ricevimento n° 7216/A1817B del 12/02/2021) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Gestione Governativa Navigazione Laghi Direzione di esercizio Lago Maggiore esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere.

A seguito del sopralluogo tramite video whatsapp e dall'esame degli elaborati grafici trasmessi, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013

determina

- di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle

autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, il Sig. Link Jurgen Hans Peter, nella sua qualità di Legale Rappresentante del Club Nautico di Ghiffa S.a.s., all'esecuzione delle opere inerenti l'intervento di "Ammodernamento del porto galleggiante Belvedere in Comune di Ghiffa, località Panizza, mediante sostituzione in riduzione dei pontili" in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Ghiffa (VB) antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 143 e 183 del Fg 11;

- che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui al punto precedente, in Comune di Ghiffa (VB);

Le opere dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati ricevuti firmati digitalmente, che debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
2. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento) e delle imbarcazioni;
3. i sistemi di ancoraggio dei pontili galleggianti dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago;
4. i pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
5. gli ancoraggi e le varie opere presenti (blocchi di trattenuta, pali, etc) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
6. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
7. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
8. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
9. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve

osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I funzionari estensori:
Ing. F. Campagnoni
Dott.ssa E. Frosio

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'